



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Il Sindaco

Prot. n. 4238

ORDINANZA N. 19 DEL 20/03/2020

IL SINDACO

Premesso che è in atto in tutto il territorio nazionale un'ampia azione di contenimento e gestione dell'urgenza epidemiologica da COVID-19 e che in tale materia sono intervenuti in questi giorni vari provvedimenti governativi finalizzati a prevedere in generale le misure ritenute adeguate per fronteggiare tale emergenza.

Preso atto in particolare che a seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 l'Amministrazione Comunale, al fine di evitare occasioni di assembramento al chiuso, o comunque occasioni in cui è difficoltoso far rispettare la distanza di sicurezza, pubblicava in data 5 marzo 2020 sul sito internet dell'ente alcune prime indicazioni operative a livello comunale.

Preso atto che, da ultimo, in data 9 marzo 2020 al fine di contrastare e confinare il diffondersi del virus è stato sottoscritto un D.P.C.M. contenente ulteriori misure prescrittive da adottare su tutto il territorio nazionale.

Preso atto altresì che tra le misure adottate con il citato DPCM in data 9 marzo 2020, all'art. 1 lett. h) è stata prevista la sospensione sino al 3 aprile 2020 dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in ogni ordine e grado.

Considerato peraltro, che proprio in ragione di tale sospensione dell'attività didattica, la Villa Comunale e il Parco Scianatico, così come evidenziato nella relazione del Comandante della P.L. prot. n. 1120 del 9 marzo 2020, sono diventati luoghi di potenziale contagio del virus per gli assembramenti di ragazzi che si creano soprattutto presso le aree giochi della Villa e del Parco, e per l'impossibilità di garantire continuamente l'igiene delle superfici dei giochi.

Preso atto inoltre che, con cadenza settimanale, si svolge sul territorio comunale il tradizionale mercato che costituisce inevitabilmente occasione di assembramento in cui è difficoltoso far rispettare la distanza di sicurezza e che può diventare luogo di potenziale contagio.

Visto altresì l'art. 1 n.2 del DPCM del 9 marzo 2020 che prevede il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi aperti o aperti al pubblico.

Ritenuto doveroso, in applicazione di quanto stabilito in via generale con i provvedimenti adottati in tale materia a livello nazionale, adottare ogni iniziativa utile per dare applicazione a fronteggiare l'urgenza epidemiologica da COVID-19.

Ravvisata pertanto la necessità ed urgenza di intervenire ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL, per le evidenti ragioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica come sopra indicate, prevedendo una serie di indicazioni operative finalizzate al contenimento sul territorio comunale dell'urgenza

epidemiologica da COVID-19

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni tutte sopraesposte,

### ORDINA

- la chiusura, con relativa sospensione delle attività, e sino alla data del 3 aprile 2020, salvo nuova determinazione in merito, della Sala san Felice, del Centro per le Famiglie e del Centro Anziani situati nel Parco Scianatico;
- la chiusura del Palapansini, del Palazzetto dello sport di via Devenuto, del Campo sportivo "Depergola";
- la sospensione delle attività di allenamento delle società sportive in tutte le palestre scolastiche;
- la sospensione delle attività di studio previste dalla Convenzione tra Comune e Vedetta del Mediterraneo nonché la sospensione delle attività presso la scuola comunale di musica "Filippo Cortese" sino alla data del 3 aprile 2020, salvo nuova determinazione in merito,
- la temporanea sospensione del mercato che con cadenza settimanale, si svolge sul territorio comunale.
- la chiusura temporanea, della Villa Comunale e del Parco Scianatico sino alla data del 3 aprile 2020, e comunque sino alla data di ulteriore sospensione delle attività didattiche che dovesse essere stabilita a livello governativo.

Gli uffici comunali competenti sono incaricati di dare adeguata esecuzione al presente provvedimento.

Al Comando di Polizia Locale viene demandato il compito di intensificare ogni attività di controllo in merito al rispetto da parte di tutti della presente ordinanza e, più in generale, al rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020

La presente ordinanza viene altresì comunicata alla locale Stazione Carabinieri.

### AVVERTE

Che il presente atto è immediatamente efficace e che contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO  
Tommaso Depalma